



COMUNE DI QUINCINETTO

Provincia di TORINO

Via Val n. 5

Tel. 0125 757903 Fax 0125 757496

e-mail quincinetto@reteunitaria.piemonte.it

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 14/12/2005
Aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2011**

INDICE

Capo I	<u>Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi</u>	Pag.	3
Capo II	<u>Periodo di osservazione dei cadaveri</u>	Pag.	5
Capo III	<u>Depositi di osservazione ed obitori</u>	Pag.	5
Capo IV	<u>Trasporto dei cadaveri</u>	Pag.	6
Capo V	<u>Riscontro diagnostico</u>	Pag.	11
Capo VI	<u>Rilascio di cadaveri a scopo di studio</u>	Pag.	12
Capo VII	<u>Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico</u>	Pag.	13
Capo VIII	<u>Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere</u>	Pag.	13
Capo IX	<u>Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri</u>	Pag.	14
Capo X	<u>Costruzione dei cimiteri – piani cimiteriali</u>	Pag.	15
Capo XI	<u>Camera mortuaria</u>	Pag.	17
Capo XII	<u>Sala per le autopsie</u>	Pag.	18
Capo XIII	<u>Ossario comune</u>	Pag.	18
Capo XIV	<u>Inumazione</u>	Pag.	18
Capo XV	<u>Tumulazione</u>	Pag.	20
Capo XVI	<u>Cremazione</u>	Pag.	21
Capo XVII	<u>Esumazioni ed Estumulazioni</u>	Pag.	26
Capo XVIII	<u>Concessioni</u>	Pag.	28
Capo XIX	<u>Soppressione dei Cimiteri</u>	Pag.	33
Capo XX	<u>Reparti speciali entro i cimiteri</u>	Pag.	34
Capo XXI	<u>Apertura Chiusura Ornamenti Epigrafi</u>	Pag.	35
Capo XXII	<u>Servizi funebri all'interno del cimitero</u>	Pag.	37

CAPO I
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Articolo 1

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939 n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub. A), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per la malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione, immediatamente, al Servizio d'Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4.
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.
6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso all'Unità Sanitaria Locale nel cui territorio detto Comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di un'Unità Sanitaria Locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte all'Unità Sanitaria Locale di residenza.
8. L'Unità Sanitaria Locale deve istituire e tenere aggiornato un registro per ogni comune incluso nel suo territorio contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.
9. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Articolo 2

1. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 1 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45.

Articolo 3

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Articolo 4

1. Le funzioni del medico necroscopo di cui all'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da medici nominati dall'Unità Sanitaria Locale.
2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato.
3. I medici necroscopi dipendono per l'attività territoriale dal Dirigente del Servizio di Medicina Legale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 361 e 365 del codice penale.
4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.
5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10, e comunque non dopo le trenta ore.

Articolo 5

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e al Servizio di Medicina Legale territoriale.
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, il Dirigente del Servizio di Medicina Legale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Articolo 6

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata a norma dell'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dell'Ufficiale dello Stato Civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5.

Articolo 7

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che hanno, presumibilmente, compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal Servizio di Medicina Legale territoriale.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti, con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti, o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione, od estrazione del feto, domanda di seppellimento al Servizio di Medicina Legale territoriale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Articolo 8

1. Nei casi in cui l'accertamento di morte non venga effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della L. 29/12/1993, n. 578 - "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e del relativo Decreto del Ministero della Sanità n. 882 del 22/08/1994, Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte" – nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia e trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso, salvi i casi di decapitazione o maciullamento. Rimangono in vigore le norme previste dalla legge 2/12/1975, n. 644 e successive modificazioni, non incompatibili o non in contrasto con la Legge 2/12/1993, n. 578 e con il Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22/08/1994.

Articolo 9

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore.

Articolo 10

1. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quanto altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Articolo 11

1. Durante il periodo di osservazione, il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale adotta le misure cautelative.

CAPO III

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 12

1. Il Comune deve disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Articolo 13

1. Il Comune deve disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, per riconoscimento e per trattamento igienico-conservativo;
 - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Articolo 14

1. Il deposito di osservazione e di obitorio è istituito dal Comune nell'ambito del cimitero.
2. Il Comune provvede all'allestimento ed all'esercizio dell'obitorio e del deposito di osservazione muniti di apposite celle frigorifere.
3. Qualora il Comune non disponga di un deposito di osservazione e/o di un obitorio, deve convenzionarsi con altro Comune o con l'A.S.L. locale per avere la disponibilità di tali strutture.

Articolo 15

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi avrà luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'A.S.L. locale in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

CAPO IV TRASPORTO DEI CADAVERI

Articolo 16

1. Il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, è:
 - a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'Autorità Comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;
 - b) a carico del Comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

** L'Unità Sanitaria Locale competente vigila e controlla il servizio il trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.*

** sospeso ai sensi D.G.R. del Piemonte n. 115-6947 del 05.08.02*

Articolo 17

1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Articolo 18

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze salvo che l'A.S.L. le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Servizio di Igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.
4. Le imprese di onoranze funebri autocertificheranno la conformità del feretro alle disposizioni di cui sopra.

Articolo 19

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegui a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a).
2. Nei casi previsti dall'art. 16 comma 1, lettera a), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il Comune, per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.
3. Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da Comune ad altro Comune, o all'estero, con mezzi di terzi e semprechè esso venga effettuato con gli automezzi di cui all'art. 20, i Comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria che si svolgono nel territorio comunale.

Articolo 20

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

**Detti carri possono essere posti in servizio da parte del Comune e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dal Servizio di Igiene pubblica delle unità Sanitarie Locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.*

*** Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.*

** ** sospesi ai sensi D.G.R. del Piemonte n. 115-6947 del 05.08.02*

Articolo 21

1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco.
2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.

3. I locali adibiti a rimessa di carri funebri verranno utilizzati osservando le eventuali disposizioni di competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del Servizio antincendio.

Articolo 22

1. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Articolo 23

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al responsabile del cimitero.

Articolo 24

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.
2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi, per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questo Comuni.

Articolo 25

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista all'art. 24 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da e per l'estero previsti dagli articoli 27, 28 e 29 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.
3. Le imprese di onoranze funebri autocertificheranno la conformità del feretro alle disposizioni di cui sopra.

Articolo 26

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 24.

Articolo 27

1. I trasporti salma da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti

all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

2. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal Prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.
3. Nei casi previsti dal presente articolo il Prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal ministero della Sanità.
4. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.

Articolo 28

1. Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'Autorità consolare italiana apposita domanda corredata:
 - a) di un certificato della competente Autorità Sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30;
 - b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
2. L'Autorità Consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente, trasmette i documenti, tramite il Ministero degli Affari Esteri, al Prefetto della Provincia dove la salma è diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa Autorità Consolare, tramite il Ministero degli Affari Esteri, e il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

Articolo 29

1. Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Prefetto della Provincia di cui fa parte il Comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:
 - a) nulla osta, per l'introduzione dall'Autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
 - b) certificato dell'Unità Sanitaria Locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30;
 - c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
2. Il Prefetto, ricevuta la domanda corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.
3. Nel concedere l'autorizzazione il Prefetto agisce delegato del Ministero della Salute.

Articolo 30

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio. Nel caso di trasporto da Comune a Comune la conformità del feretro alle disposizioni del presente articolo sarà autocertificata dalle Imprese di onoranze funebri.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm.. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della lunghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con mastice idoneo.
11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.
12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parete esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
13. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 e sempre per il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Articolo 31

1. Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Articolo 32

1. Per il trasporto delle salme all'estero nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità

corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione, comunque in ottemperanza al 13° comma dell'art. 30.

2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorso 48 ore dal decesso.
3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Articolo 33

1. E' considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale.

Articolo 34

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.
2. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Articolo 35

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.
2. Il direttore del Servizio di Medicina Legale prende in consegna la salma dell'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al Sindaco.

Articolo 36

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 18, 20, 25.
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura recante il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO V RISCONTRO DIAGNOSTICO

Articolo 37

1. Fatti salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica,

trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi e per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica e il Dirigente del Servizio di Medicina Legale territoriale possono disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, rispettivamente, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante ove questi lo ritengano necessario, da un medico del Servizio di anatomia Patologica, o da un medico del servizio di Medicina Legale, per le loro rispettive competenze, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
4. Le competenze del Servizio di Anatomia Patologica e del Servizio di Medicina Legale sono definite dal Direttore Sanitario dell'Ospedale, considerata la priorità medico-legale per le morti da causa violenta o sospetta di esserlo, e comunque dove sussista una responsabilità, anche solo potenziale, di terzi.
5. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
6. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

Articolo 38

1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore, a norma del decreto legislativo 17.05.1995 n. 230, ed in particolare capo VIII, artt. 3, 4, 7, 75, 81, 83, 90, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 26.5.2000 n. 241, e dal decreto 9.5.2001, n. 257.

Articolo 39

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco dal Direttore Sanitario dell'Ospedale o da medico da lui delegato per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 7.
2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche.
3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

CAPO VI RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

Articolo 40

1. La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli 12, 13, 14 e 15.

2. Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

Articolo 41

1. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti, messi a loro disposizione a norma dell'art. 40, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.
2. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'Autorità Sanitaria locale semprechè nulla osti da parte degli aventi titolo.

Articolo 42

1. Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art. 40, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

Articolo 43

1. Il Dirigente del Servizio di Medicina Legale dell'Unità Sanitaria Locale, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.
2. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.
3. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.
4. E' vietato il commercio di ossa umane.

CAPO VII

PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

Articolo 44

- (1) Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

CAPO VIII

AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

Articolo 45

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale o delle Unità Sanitarie Locali interessate per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale competente, ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.
4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 38.
5. Quando nel corso di un'autopsia non ordinata dall'Autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 46

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del Dirigente del Servizio di Medicina Legale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per far eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:
 - a) Una dichiarazione del medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende eseguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà.
 - b) Distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Articolo 47

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma del decreto legislativo 17/05/1995 n. 230, ed in particolare capo VIII, artt. 3, 4, 7, 75, 81, 83 e 90, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 26/05/2000 n. 241 e dal decreto 9/05/2001 n. 257.

Articolo 48

2. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 è eseguito dai medici necroscopi, oppure da tecnici del Servizio di Medicina Legale o degli obitori ospedalieri, o da personale tecnico delle imprese di onoranze funebri all'uopo abilitati previo addestramento a cura del Servizio di Medicina Legale, comunque dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8, 9, 10.

CAPO IX DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

Articolo 49

1. A norma dell'art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio di seppellimento nel cimitero comunale.

Articolo 50

1. Nel cimitero sono ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) I cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) I cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto di seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
 - d) I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7;
 - e) I resti mortali delle persone sopra elencate;
 - f) Le salme di cittadini che, pur non avendone diritto ai sensi dei commi precedenti, abbiano sepolti, in sepolture individuali, le salme, i resti mortali o le ceneri del coniuge o di un genitore se minori.

Articolo 51

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spetta al Sindaco.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 52

1. Nel cimitero non è garantito il servizio di custodia.
2. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
 - a) Le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno e l'ora di inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati disposti;
 - c) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - d) Qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o ceneri.

Articolo 53

1. I registri indicati nell'art. 52 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

CAPO X

COSTRUZIONI DEI CIMITERI, PIANI CIMITERIALI, DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Articolo 54

1. Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala, almeno 1:500 del cimitero esistente nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando sia creato un nuovo cimitero o sia soppresso quello vecchio o quando a quello già esistente siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

Articolo 55

1. I progetti di ampliamento del cimitero esistente e di costruzione di un nuovo cimitero devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal Consiglio Comunale.
2. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

Articolo 56

1. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'Amministrazione Comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.
2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.
3. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che negli impianti tecnici.

Articolo 57

1. Il cimitero deve essere isolato dall'abitato mediante la zona di rispetto, prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
2. Per eventuali cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428, e successive modifiche.
3. E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.
4. Nell'ampliamento del cimitero esistente, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 50 metri dai centri abitati.
5. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
6. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.

Articolo 58

1. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.

2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 86. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

Articolo 59

1. Nell'area di cui all'art. 58 non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:
 - a) Alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
 - b) A strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
 - c) Alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
 - d) A qualsiasi altra finalità diversa dall'inumazione.

Articolo 60

1. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.
2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purchè questo non provochi un'eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento per processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Articolo 61

1. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o da altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

Articolo 62

1. Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale.

Articolo 63

1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.
2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

CAPO XI CAMERA MORTUARIA

Articolo 64

1. Il cimitero è dotato di una camera mortuaria, per l'eventuale sosta di feretri prima del seppellimento e come deposito di osservazione quando necessario.
2. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove esista e deve essere provveduta di arredi per la deposizione dei feretri.

Articolo 65

1. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampi finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.
2. Le pareti di essa, fino all'altezza di metri 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile e innocuo smaltimento.

CAPO XII SALA PER AUTOPSIE

Articolo 66

1. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'art. 65.
2. Nella sala munita di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo anatomico, in grès, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

CAPO XIII OSSARIO COMUNE

Articolo 67

1. Il cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 86 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.

CAPO XIV INUMAZIONE

Articolo 68

1. I campi destinati all'inumazione sono ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

Articolo 69

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Articolo 70

1. Ogni fossa nei campi di inumazione, salvo diversa soluzione prevista dai privati, deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore a quella della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 100 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/09/90, n. 285.

Articolo 71

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Articolo 72

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Articolo 73

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Articolo 73bis

1. Le fosse per inumazione di urne contenenti ceneri derivanti dalla cremazione, eventualmente previste dal comune per le aree date in concessione trentennali a privati ai sensi dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/90, devono avere una profondità non inferiore a metri 0,80 ed una dimensione di metri 0,40 di lunghezza x 0,40 di larghezza. La profondità delle fosse deve consentire uno strato di terra di almeno metri 0,40 tra il limite superiore dell'urna ed il piano di superficie del cimitero.
2. Le fosse devono distare tra loro almeno metri 0,40 l'una dall'altra;

Articolo 74

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Articolo 75

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.
4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2 (due).
5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della lunghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e durata presa.
6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
7. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
9. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
11. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO XV TUMULAZIONE

Articolo 76

1. Nella tumulazione ogni feretro sarà posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. Ogni loculo avrà uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, risponderà ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo le proprietà.

7. I piani di appoggio del feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
9. E' consentita altresì. La chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Articolo 77

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31.
2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. E' consentito l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione se autorizzata dal Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

Articolo 78

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa, (così pure per le cassette ossario e per le urne cinerarie).
2. La concessione provvisoria è ammessa:
 - a. per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c. per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile comunale del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

CAPO XVI CREMAZIONE

Articolo 79

1. La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuata secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. La volontà del coniuge e dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato.
La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal Dirigente del Servizio di Medicina Legale, da quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.
6. In assenza di Crematorio, al fine di consentire lo svolgimento delle cremazioni, questo Comune si avvarrà di impianti messi a disposizione da altri enti.

Articolo 80

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Nel cimitero potrà essere predisposto un edificio per accogliere queste urne: le urne potranno essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali privati.
3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 24, 27, 28 e 29 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
4. Il Comune predispone all'interno del Cimitero un'apposita area verde, individuata nella zona a sinistra del cancello d'ingresso, tra la prima edicola di loculi e le tombe di famiglia (nella parte più stretta), denominata "Giardino della memoria", all'interno della quale può essere effettuata la dispersione delle ceneri secondo il presente regolamento;
5. L'area così individuata assume anche la funzione di cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione ai sensi dell'art. 80 comma 6 del D.P.R. 285/1990;
6. Il Comune individua nella parete esterna dell'Edicola Nuova – 3^a lotto, nelle immediate vicinanze del "Giardino della Memoria", il sito per raccogliere le targhe con i dati anagrafici dei defunti le cui ceneri siano state disperse, al fine di non perdere il senso comunitario della morte;

Articolo 81

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.
2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Art. 81 bis

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
Tumulate in tombe di famiglia o in loculi e cinerari all'interno del cimitero o in cappelle autorizzate, a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili;
b) interrate all'interno del cimitero, a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili;
c) disperse all'interno del cimitero nel luogo ad esse riservato;
d) disperse in natura ai sensi dell'art. 4 comma 2 della Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20;
e) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente o persona a ciò autorizzata;
f) sono consentite la tumulazione e la inumazione in loculi o fosse già occupate dal precedenti sepoltura, purchè tra le salme intercorra un rapporto di parentela fino al 2° grado;
2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.

Articolo 81 ter

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" e della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri", nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia, l'affidamento o la dispersione delle ceneri.
3. Nel caso caso di richiesta di autorizzazione all'affidamento o alla dispersione in altra Regione, la stessa è rilasciata previa verifica della normativa regionale applicabile nel Comune di destinazione.

Articolo 81 quater

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione;
2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria;
3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero a spese degli stessi
6. I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda all'ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.
7. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Articolo 81 quinquies

1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione si rifiuti di assumersi la responsabilità, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
 - a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d) dal tutore di minore o interdetto;
 - e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), da personale appositamente autorizzato dal comune.

Articolo 81 sexies

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte la Giunta Comunale individua, in idoneo sito del cimitero, come previsto dall'art. 80 un luogo, da individuarsi nelle immediate vicinanze del "Giardino della Memoria", nel quale apporre un'apposita targa individuale, con i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state affidate o disperse.
2. Le targhe dovranno essere di tipo uniforme, approvato con deliberazione della Giunta Comunale che ne stabilisca materiali, colori, dimensioni e costi da porre a carico degli interessati. Le iscrizioni dovranno essere realizzate in ordine progressivo e senza soluzione di continuità. In sede di prima applicazione dovranno essere realizzate le iscrizioni per affidamenti e dispersioni avvenuti tra la data di entrata in vigore della Legge Regionale 31/10/2007, n. 20 e l'esecutività delle modifiche apportate in conseguenza di quella al presente Regolamento. In tal caso i costi di realizzazione resteranno a carico del Comune.
3. Con lo stesso provvedimento la G.C. individua misure e caratteristiche dell'iscrizione e pone le spese di realizzazione delle iscrizioni a carico degli interessati, salva diversa disposizione legislativa.
4. L'iscrizione deve essere realizzata anche per coloro, residenti in vita nel Comune di Quincinetto, ovunque abbiano avute disperse o affidate le ceneri o deceduti in Quincinetto, anche non residenti, ma affidate, tumulate, inumate o disperse nel comune. Nel caso di deceduti in Quincinetto non aventi la residenza in vita in Quincinetto e le cui ceneri siano state affidate, tumulate, inumate o disperse in altro comune, è comunque facoltà degli aventi diritto chiedere, assumendosene l'onere, che venga effettuata l'iscrizione anche nel cimitero di Quincinetto.

Articolo 81 septies

1. In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:
 - a) nel cinerario appositamente predisposto all'interno del cimitero;
 - b) in natura: nel mare, nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva, o nei fiumi esclusivamente nei tratti liberi da natanti, o manufatti o in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - c) in aree private: in questi casi la dispersione deve avvenire, con il consenso esplicito del proprietario, all'aperto e ad una distanza di almeno 200 metri da insediamenti abitativi e non può dare luogo ad attività a scopo di lucro.
2. La dispersione è in ogni caso vietata nel centro abitato come definito dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e s.m.i.;
3. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.
4. L'incarico della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna costituisce reato.
5. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 30 giorni dalla consegna dell'urna cineraria all'incaricato, salvo giustificati motivi.
6. L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, data, luogo preciso e modalità di dispersione delle ceneri.

7. In caso di dispersione in area privata l'incaricato deve produrre la dichiarazione di consenso di cui al punto 1 lettera c) contestualmente alla comunicazione del giorno previsto per la dispersione. La sottoscrizione della dichiarazione di consenso deve essere autenticata da notaio o da uno dei funzionari di cui all'art. 21 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. La dichiarazione, in competente bollo, deve contenere le generalità del dichiarante e del defunto, l'indicazione precisa del luogo nel quale viene consentita la dispersione, la dichiarazione di essere proprietario del terreno e di aver titolo a disporne, di acconsentire alla dispersione e di non avere a tal fine richiesto alcuna somma di denaro, né altra utilità a scopo di lucro.
8. E' vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi, al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri.
9. E' vietata l'immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, anche nel caso l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.

Articolo 81 octies

1. Ove il defunto abbia espressa la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune all'interno del cimitero dal personale incaricato.
2. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo.

Articolo 81 novies

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.
2. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune dove le ceneri sono custodite le modalità della loro conservazione ed a richiedere preventivamente l'autorizzazione all'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
3. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, in luogo o manufatto chiuso, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
4. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona senza autorizzazione comunale.
5. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli. E' assolutamente vietato suddividere il contenuto dell'urna in più contenitori.
6. Devono essere rispettate eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.
7. Il Comune si riserva la possibilità di effettuare verifiche periodiche al domicilio dove sono conservate le urne, per accertare il rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento.

Articolo 81 decies

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle, a loro spese, al cimitero comunale o provvedere alla loro tumulazione.

Per recedere dall'affidamento, l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione della quale è presa nota nel registro di cui all'articolo 81 dodici;

Le urne eventualmente rinvenute da terzi devono essere consegnate al comune che provvede a rintracciare l'affidatario e, in caso negativo, a custodirle.

Articolo 81 undicies

Il Comune nei casi di accertata indigenza del defunto che abbia avuto in Quincinetto l'ultima residenza, verificata l'indigenza o la mancanza di volontà nell'adempire alla volontà dello stesso degli obbligati ed in presenza di una regolare manifestazione di volontà, può sostenere, nei limiti della disponibilità di bilancio ed ai sensi della normativa statale vigente, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dai relativi adempimenti cimiteriali.

Articolo 81 dodicies

Le autorizzazioni all'affidamento ai familiari o alla dispersione delle ceneri devono essere riportate su di un apposito registro, anche informatizzato, conservato presso l'Ufficio di Stato Civile. Allo stesso modo dovrà essere registrata ogni variazione relativa alle autorizzazioni in essere.

Copia delle autorizzazioni, quando necessario in relazione agli obblighi derivanti dal presente regolamento, dovrà essere trasmessa al Custode del Cimitero, che provvederà alla registrazione su entrambi i registri cimiteriali ed alla realizzazione dell'iscrizione nel luogo della memoria di cui all'art. 81 sexies.

CAPO XVII ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Articolo 82

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.
3. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.
4. Annualmente il responsabile comunale del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
5. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 83

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della Giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni sono eseguite alla presenza dell'incaricato del servizio di custodia; trascorsi due anni dalla morte esse possono essere eseguite, con la sola limitazione stagionale di cui alla lett. a) dell'art. 84 D.P.R. n. 285/1990.

Articolo 85

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 36.
2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa della Circolare del Presidente della Regione Piemonte n. 14-SAN-ECO del 14/06/1992 e della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993.

Articolo 86

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione, comunque non prima che siano trascorsi almeno trent'anni dal decesso e sono regolate dal Sindaco.
2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
3. Per le salme estumulate allo scadere della concessione della durata di oltre trent'anni il periodo di rotazione nel terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessione temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della commemorazione dei defunti per tutto l'anno successivo. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
5. Qualora l'incaricato del servizio di custodia del cimitero verifichi che le salme estumulate siano in condizione di completa mineralizzazione, disporrà l'immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario o nell'ossario comune, se non è richiesta altra destinazione.
6. Le cassette ossario e le urne cinerarie possono essere collocate in loculo, sia in assenza che in presenza di feretro.

Articolo 87

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurne il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse nelle quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio di custodia è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Articolo 88

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il feretro, l'incaricato del servizio di custodia verifichi la perfetta tenuta del feretro.
2. Qualora il feretro risulti in condizioni di non perfetta tenuta, il trasferimento in altra sede potrà avvenire a condizione che, per motivi igienici, lo stesso venga sistemato in modo idoneo (in cassa metallica o altra idonea sistemazione nel rispetto della vigente normativa); il custode verificherà e assicurerà l'osservanza di tale condizione. Le predette attività dovranno essere effettuate nel rispetto della normativa del D.P.R. 626/94 e s.m. mediante l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale.
3. Delle operazioni il custode del cimitero redige verbale da trasmettere al Servizio di Medicina Legale dell'Unità Sanitaria Locale ai fini del rilascio del nulla osta al trasporto.
4. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste dall'art. 83 per le esumazioni.

Articolo 89

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia cimiteriale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Municipale.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile comunale del Servizio di Polizia Municipale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
4. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarle in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
5. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
6. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
7. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
8. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO XVIII CONCESSIONI

Articolo 90

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 54, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepoltura a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, ovvero per inumazione a scadenza trentennale.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a. Sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie per singole urne cinerarie);
 - b. Sepolture per famiglie e collettività (edicole a più loculi).
4. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/09/1990, n. 285 per le tumulazioni ed estumulazioni.
5. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune.

6. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto conveniente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a. La natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posto salma realizzati o realizzabili;
 - b. La durata.

Articolo 91

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a. In **99** anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie o collettività;
 - b. In **50** anni per i loculi, dalla data di utilizzo e comunque non oltre **70** anni dalla data di stipula della concessione;
 - c. In **50** anni per gli ossari e le nicchie cinerarie individuali, dalla data di utilizzo e comunque non oltre i **70** anni dalla stipula della concessione
 - d. In **30** anni per inumazioni trentennali.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo (per una sola volta) per un uguale periodo di tempo previo pagamento del canone di rinnovo di concessione di cui in tariffa.
4. Alla scadenza della concessione ne è pure consentito il prolungamento per un numero di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 30 anni di tumulazione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito dalla tariffa.
5. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile del Comune.
6. Chiunque abbia stipulato regolare contratto di concessione di loculo cimiteriale, può chiedere la revoca della concessione, non prima di sei mesi dalla stipula. La restituzione dell'uso del loculo al Comune, darà diritto al rimborso di un importo pari al 30% del prezzo vigente al momento della retrocessione.
- 7.

Articolo 92

1. La sepoltura, individuale privata di cui al terzo comma, lettera a) dell'art. 90, può concedersi in qualsiasi momento, su richiesta, fino ad esaurimento dei posti.
2. L'assegnazione avviene a scelta del richiedente.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepolture per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al 2° e 3° comma, lettera b) dell'art. 90, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda. La concessione di area trentennale è data in presenza di salma e non può essere acquistata o prenotata per sé o per altri in vita.
5. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 60% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali, quale acconto.

Articolo 93

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 91, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quella della sua famiglia.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione ai sensi della legge 04/01/1968, n. 15, da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta autorizzativo.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, ai sensi della legge 28/12/2000, n. 445, del fondatore del sepolcro.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che sia conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
10. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 93 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 24 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
11. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 93 che assumono la qualità di concessionari.
12. Trascorso il termine di due anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
13. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 93, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
14. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 50 anni dall'ultima sepoltura, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 94

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione

di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

Articolo 95

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 90 impegnano il concessionario alla sollecita esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Articolo 96

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari $1 / 2 * "N"$ della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcuna.

Articolo 97

3. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando non siano state eseguite le opere previste.
In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma pari a $1/198$ della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 98

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 90 salvo i casi di decadenza, quando:
Il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
Il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
Per concessioni della durata di 99 anni, pari a $1/198$ della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
Per concessioni perpetue, in misura pari a $1/3$ della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'ufficio tecnico comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 99

5. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 3° comma dell'art. 90, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
6. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
Per concessioni della durata di 99 anni, pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
Per concessioni perpetue, in misura pari a 1/3 della tariffa in vigore al momento della rinuncia da parte del Comune.

7. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 100

1. Salvo quanto previsto dall'art. 93, secondo comma, del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 101

1. Nei casi sotto elencati può essere dichiarata la decadenza:
 - a) Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 180 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) Quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 95 non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture previsti dall'art. 94;
 - f) Quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi;
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Articolo 102

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il sindaco disporrà, se de caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario, cinerario.
2. Dopodichè il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 103

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 93, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie o collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario o nel cinerario.

Articolo 104

4. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21/12/1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

CAPO XIX SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Articolo 105

1. Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.
2. Tale soppressione viene deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

Articolo 106

1. Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dopo l'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'Autorità Comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.
2. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che si rinvenivano debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

Articolo 107

1. In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i Comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del Comune.
2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tute a carico dei concessionari salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 108

1. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.
2. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del Comune.

CAPO XX REPARTI SPECIALI ENTRO IL CIMITERO

Articolo 109

1. Il piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 54 può prevedere due reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri e per la conservazione di ceneri ed ossa di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
2. Il primo reparto a disposizione di quanti professano la religione ebraica, il secondo di quanti professano il culto cattolico protestante.
3. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico della comunità richiedente.
4. Nei due reparti di cui ai commi precedenti, sono ammesse le salme su autorizzazione dell'autorità religiosa alla quale fa capo la comunità.

Articolo 110

1. Stante il carattere di perpetuità delle sepolture ebraiche e tenuto conto dello spazio definito ed assegnato, non più ampliabile, la comunità stessa si fa carico della indisponibilità di posti salma. Eventuali ed eccezionali esumazioni od estumulazioni di salme sono disposti con nulla osta del Rabbino Capo.

Articolo 111

1. Le modalità di gestione del reparto sono quelle previste dalle norme religiose ebraiche nel rispetto delle norme generali di cui al presente regolamento.

Articolo 112

1. Le modalità di gestione del reparto destinato alla sepoltura di salme di persone professanti la religione cattolica protestante non varia rispetto alla gestione del cimitero generale, così come previsto dalle vigenti norme, non contrastando le stesse con alcuna norma religiosa propria del culto interessato.

2. In particolare le disposizioni generali relative alle inumazioni, esumazioni, tumulazioni ed estumulazioni previste dal vigente regolamento si applicano integralmente anche nel reparto speciale in oggetto.

CAPO XXI

APERTURA – CHIUSURA – ORNAMENTI – EPIGRAFI

Articolo 113

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario variabile per stagione, fissato dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile comunale del Servizio di Polizia Mortuaria.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
5. L'orario di presentazione delle salme al cimitero per l'inumazione o tumulazione è il seguente: tra le 9,00 e le 11,00 e le 15,00 e le 17,00 di ogni giorno tranne il festivo. In caso di due o tre giorni festivi consecutivi, il cimitero riceve le salme nel secondo giorno.

Articolo 114

1. Nel cimitero di norma non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
A coloro che sono accompagnati da cani od altri animali;
Ai minori di anni 8 se non accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il responsabile comunale del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

Articolo 115

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo. E' altresì vietata qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti richiamati, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della Pubblica Sicurezza.

Articolo 116

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile comunale dei servizi di Polizia Mortuaria.

Articolo 117

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria, in relazione al carattere del cimitero ed a ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal responsabile comunale dei Servizi di Polizia Mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana: sono permesse citazioni in altre lingue purchè il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte.
6. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 89.
7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili.
8. Si consente il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite di mt. 1,5 o che non invadano tombe o i passaggi attigui.

Articolo 118

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile comunale del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà alla loro distruzione.
2. Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni l'eliminazione delle erbe infestanti.

Articolo 119

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il responsabile comunale dei Servizi di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo comunale e a quello cimiteriale per 30 giorni consecutivi, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 89 in quanto applicabili.

NECROFORI

Articolo 120

1. Il personale addetto ai lavori del cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui al Decreto legislativo 626 del 19/09/2004 e successive modifiche ed integrazioni e dovrà essere informato delle possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al decreto del Ministero della Sanità 4/10/1991.

CAPO XXII
SERVIZI FUNEBRI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Articolo 121

1. Le Ditte che svolgono il servizio di onoranze funebri devono provvedere, con proprio personale a:
 - Trasportare il feretro all'interno del cimitero;
 - Inumare il feretro nella fossa preparata dal personale del Comune o della Ditta appositamente incaricata del servizio;
 - Tumulare il feretro nel loculo appositamente preparato dal personale del Comune o della Ditta appositamente incaricata del servizio.
2. Il Comune mette a disposizione il materiale (mattoni, malta, cemento), il montaferetri, nonché quanto necessario per la chiusura della fossa, nel caso di inumazione, o per la chiusura del loculo nel caso di tumulazione.
3. I lavori di scavo e chiusura della fossa sono a carico del Comune così come i lavori di apertura e chiusura del loculo.